

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO
e MURATORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Disciplina degli uffici di consulenza
nel settore dei mezzi di trasporto a motore

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina normativa, dettata da esigenze di tutela della sicurezza, relativa alla circolazione giuridica dei veicoli a motore, al controllo dei relativi requisiti tecnici, alla abilitazione dei conducenti, presenta, come è ben noto, caratteristiche di notevole complessità. Ciò ha determinato la moltiplicazione spontanea, parallela alla crescita della motorizzazione, di agenzie, operanti soprattutto nel campo delle pratiche automobilistiche, che offrono un valido ausilio al cittadino nel disbrigo delle operazioni burocratiche.

A fronte dell'elevato numero di tali agenzie, della complessità e delicatezza delle funzioni svolte, si deve lamentare la carenza di un quadro normativo adeguato. L'apertura delle

agenzie è oggi soggetta alla sola licenza del questore, che può per sua natura soddisfare solo l'esigenza più elementare di regolazione pubblica.

La questione, da tempo oggetto di dibattito sulla stampa e tra gli operatori del settore, è già stata oggetto di disegni di legge presentati nel corso della VII, dell'VIII e della IX legislatura.

Il presente disegno di legge mira a definire un quadro normativo organico ed insieme essenziale. I punti salienti possono essere così riassunti:

a) in luogo della licenza del questore *ex* articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si introduce una autorizzazione comunale. Il decentramento della mate-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria al comune si lega all'esigenza di garantire un rapporto proporzionato tra il numero delle licenze e le reali esigenze della popolazione, evitando così la indiscriminata proliferazione degli uffici;

b) il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al possesso di un titolo di abilitazione professionale, rilasciato dai Dicasteri preposti al settore, a seguito del superamento di una prova d'esame. Evidente finalità di tale abilitazione è la tutela degli utenti degli uffici;

c) al fine di garantire la qualificazione e la professionalità degli uffici si introduce il

divieto di svolgere negli stessi locali altre attività e si limita la possibilità della rappresentanza alla condizione che il rappresentante possieda i medesimi titoli di idoneità del rappresentato;

d) si stabilisce una tariffazione obbligatoria nel massimo e nel minimo. La composizione della commissione incaricata di stabilire annualmente tali tariffe fornisce le garanzie più ampie per gli utenti e per i titolari degli uffici;

e) si stabiliscono norme transitorie per il passaggio dall'attuale regime di licenza a quello nuovo di autorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli uffici di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore svolgono per conto terzi tutti gli adempimenti specificati nella tabella allegata.

Art. 2.

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli uffici di cui all'articolo 1 è rilasciata dal comune e sostituisce la licenza del questore di cui all'articolo 115 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Il numero delle licenze deve corrispondere alle reali esigenze della popolazione fissa e variabile, in ragione della ubicazione degli uffici pubblici presso cui le pratiche vengono disbrigate.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici;
- d) non avere in corso procedimenti fallimentari;
- e) essere di buona condotta morale e civile;
- f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 3;
- g) disporre di adeguata capacità finanziaria e di locali idonei.

Art. 3.

1. Il certificato di idoneità all'esercizio degli uffici di consulenza è rilasciato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero della marina mercantile -

Direzione generale del naviglio, previo superamento di un esame presso commissioni regionali, nominate dal commissario del Governo presso la Regione, composte da tre funzionari della carriera direttiva delle Amministrazioni dei trasporti, della marina mercantile e dell'interno, da un notaio designato dal presidente del collegio notarile regionale e da due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sono ammessi all'esame coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore.

3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni Regione secondo modalità e programmi da stabilirsi con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti, della marina mercantile e dell'interno. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti su nozioni di diritto pubblico e privato, disciplina della circolazione, legislazione sull'autotrasporto, codice della navigazione e legislazione complementare, diritto tributario.

Art. 4.

1. La rappresentanza nell'esercizio dell'ufficio è consentita purchè ne sia data comunicazione al comune e il rappresentante possenga i medesimi requisiti richiesti al titolare della autorizzazione.

Art. 5.

1. I locali nei quali hanno sede gli uffici di consulenza debbono essere corrispondenti a tutti i requisiti igienici e di sicurezza, e non possono essere adibiti allo svolgimento di attività diverse.

Art. 6.

1. I titolari degli uffici di consulenza hanno l'obbligo di redigere un repertorio delle formalità eseguite, bollato dalla questura.

2. Il repertorio deve essere tenuto a disposi-

zione della questura e delle autorità pubbliche che, per ragioni di istituto, debbano individuare i committenti delle prestazioni.

3. Il repertorio deve contenere le seguenti indicazioni: numerazione progressiva, data e natura delle formalità, elementi di identificazione del committente e del veicolo, fatturazione.

Art. 7.

1. Le tariffe per le prestazioni degli uffici di consulenza sono stabilite annualmente, nei minimi e nei massimi, da una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa coi Ministri della marina mercantile e dell'interno, composta da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile e del Ministero dell'interno, da due rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

2. Le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza.

3. La vigilanza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dai comuni. Le tariffe relative alle prestazioni devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'ufficio.

Art. 8.

1. La vigilanza sul regolare svolgimento dell'attività degli uffici è esercitata dai comuni, dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dalle prefetture e dagli uffici periferici della Amministrazione marittima.

2. Il sindaco provvede ad emanare, in caso di accertate irregolarità, atto di diffida. In caso di ripetute irregolarità il comune può disporre la sospensione dell'autorizzazione da uno a sei mesi.

3. L'autorizzazione può essere revocata in caso di gravi abusi, previa diffida, e qualora siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 9.

1. Chiunque eserciti senza la prescritta autorizzazione l'attività di cui all'articolo 1 è punito con sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 10.

1. I titolari di licenza rilasciata dal questore a norma dell'articolo 115 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in data antecedente al 1° gennaio 1982 possono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere al comune nel quale è localizzato l'ufficio la tramutazione della licenza in autorizzazione, dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività ed il possesso dei requisiti prescritti dalle lettere da a) ad e) dell'articolo 2.

2. I titolari di licenza rilasciata dal questore a norma dell'articolo 115 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in data successiva al 1° gennaio 1982 possono chiedere al comune nel quale l'ufficio è localizzato la tramutazione della licenza in autorizzazione, purchè dimostrino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed abbiano superato un esame-colloquio nella prima tornata delle prove previste all'articolo 3, ripetibile nella seconda tornata.

3. Nelle more degli accertamenti di cui ai commi precedenti il comune può rilasciare una autorizzazione provvisoria all'esercizio.

Art. 11.

1. È concesso un termine di tre anni per provvedere agli adeguamenti alle prescrizioni degli articoli 4 e 5.

Art. 12.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge o regolamentari in contrasto con le norme della presente legge.

TABELLA
(articolo 1)

Gli uffici di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore provvedono alla stesura di ogni tipo o specie di scrittura privata soggetta ad autentica notarile (alienazioni, assensi ad iscrizioni ipotecarie e loro cancellazioni, rettifiche, privilegi, usufrutti, *leasing*, eccetera) per tutti i tipi di veicoli e natanti, nonchè alla loro formalizzazione presso i competenti uffici del pubblico registro automobilistico e del registro navale, e precisamente:

1) *le iscrizioni:*

- prima iscrizione di autoveicolo nuovo;
- prima iscrizione di autoveicolo ricostruito;
- prima iscrizione di autoveicolo già targato EE;
- prima iscrizione di autoveicolo proveniente dalla Repubblica di S. Marino;
- prima iscrizione di autoveicolo di provenienza militare o da altro ente di Stato;
- prima iscrizione di autoveicolo proveniente da Stato estero;
- prima iscrizione di autoveicolo proveniente dalla Germania federale;
- prima iscrizione di autoveicolo con contratto *leasing*;
- prima iscrizione di trattrice agricola;
- prima iscrizione di autoveicolo con iscrizione di ipoteca legale;
- rinnovo di iscrizione per cambio di provincia;
- rinnovo di iscrizione per smarrimento della targa precedente;
- iscrizione di ipoteca convenzionale;
- iscrizione di ipoteca congiuntiva;
- iscrizione di ipoteca giudiziale;
- iscrizione di ipoteca per credito condizionale;
- iscrizione di ipoteca legale-penale;
- postergazione di grado di ipoteca;
- rinnovo dell'iscrizione ipotecaria;
- riduzione di ipoteca;
- annotazione sulle cambiali;
- iscrizione di privilegio;
- cancellazione di ipoteca;

2) *le trascrizioni:*

- trascrizione di atto di vendita;
- trascrizione di atto di vendita con rilascio di copia autentica;
- trascrizione di atto di vendita a favore di cittadino italiano residente all'estero;
- trascrizione di atto di vendita a favore di cittadino della Repubblica di S. Marino;
- trascrizione di atto di vendita a favore di cittadino straniero;
- trascrizione di atto di donazione;
- trascrizione di atto di vendita, da parte del comune, di veicolo abbandonato;
- trascrizione di atto di successione *mortis causa*;
- trascrizione di atto di vendita ai sensi dell'articolo 2688 del codice civile;
- trascrizione di atto di vendita con riserva della proprietà;
- trascrizione di atto di vendita con iscrizione di ipoteca legale;
- risoluzione del contratto di trasferimento di proprietà;
- trascrizione di atto di cessione di azienda;
- trascrizione di verbale di assemblea per trasformazione di società;
- trascrizione di atto pubblico di fusione, a seguito di incorporazione di società;
- trascrizione di atto di regolarizzazione di società;
- trascrizione di atto di cessione di bene appartenente ad ente soppresso;
- trascrizione di sentenza da cui risulta acquisto per usucapione;
- trascrizione di verbale di vendita all'asta;
- trascrizione di verbale di vendita all'asta, o di atto di vendita del commissionario nominato dal pretore, di beni soggetti a privilegio per i crediti derivanti da prestazioni per la conservazione e il miglioramento del bene;
- trascrizione di atto sostitutivo di usufrutto;
- trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- trascrizione di atto di vendita effettuata dal curatore fallimentare;
- cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- trascrizione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

trascrizione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata;

trascrizione di domanda giudiziale;

trascrizione di decreto o di verbale di sequestro conservativo;

cancellazione di sequestro;

trascrizione di verbale di sequestro e giudiziale custodia, notificato da parte della polizia tributaria;

trascrizione di verbale di pignoramento;

cancellazione di pignoramento;

trascrizione di atto di vendita, oppure iscrizione o cancellazione di ipoteca, oppure trascrizione di sequestro conservativo o di pignoramento, previa restituzione della copia autentica dal pubblico registro automobilistico ove era stata trasmessa per il rinnovo dell'iscrizione;

3) *le annotazioni:*

rettifica della proprietà;

rettifica delle caratteristiche tecniche;

cambio di residenza;

denuncia di perdita o di rientro in possesso dell'autoveicolo;

cessazione dalla circolazione.

Gli uffici di consulenza curano, inoltre, tutte le formalità, anche tributarie, inerenti ai veicoli su gomma adibiti ai trasporti nazionali ed internazionali su strada, così come regolati dalle leggi dello Stato: codice della strada e norme emanate dal Ministero dei trasporti, di concerto con altri Dicasteri competenti.

Idem per i servizi di navigazione interna, che trovano regolamentazione nel codice di competenza relativa.

E cioè:

revisioni in genere di veicoli a motore, rimorchi e natanti da diporto;

revisioni speciali triennali per autocisterne;

qualsiasi tipo di collaudo per veicoli a motore, rimorchi e natanti;

aggiornamenti vari sulle carte di circolazione;

immatricolazioni presso la Motorizzazione civile e i trasporti in concessione di veicoli a motore, rimorchi, natanti e macchine agricole;

rinnovi di iscrizione anche per cambio di provincia per veicoli a motore, rimorchi e natanti;

abbinamenti di veicoli a motore con rimorchi;

collaudi per autoveicoli definiti «mezzi d'opera»;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi per trasporti specifici;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi per trasporti eccezionali;

collaudi di autoveicoli adibiti a noleggio da rimessa;

collaudi di autobus adibiti a servizi di linea;

collaudi di autobus adibiti a servizio privato;

collaudi per cambio di caratteristiche tecniche di autoveicoli;

collaudi per sostituzione di motore, a seguito di cambio di alimentazione;

collaudi per autoveicoli a trasporto promiscuo per trasporto di persone e cose;

collaudi per autoveicoli e rimorchi dotati di attrezzature permanenti per trasporto specifico;

collaudi di autovetture per servizio pubblico da piazza;

collaudi di natanti da diporto, per accertamenti di idoneità tecnica e delle attrezzature di bordo;

collaudi per nazionalizzazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti dall'estero;

collaudi in unici esemplari di veicoli a motore e rimorchi;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi per il riconoscimento e la rispondenza di impianti frenanti;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi per cambio di carrozzeria;

collaudi di furgoni isotermici per il trasporto di merci a regime controllato;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi muniti di apparato ribaltabile;

collaudi di macchine agricole, operatrici, semoventi e trainate;

prescrizioni tecniche per nulla osta alla trasformazione;

collaudi per autoveicoli ad uso specifico per la raccolta, la compressione ed il trasporto di rifiuti urbani;

collaudi per *autocaravans*;
iscrizioni di imbarcazioni nei registri degli uffici della motorizzazione civile;
collaudi per veicoli da campeggio;
collaudi di autoveicoli per autoscuole;
collaudi di veicoli di importazione parallela;
collaudi di veicoli attrezzati con carrello elevatore per il carico e lo scarico delle merci;
collaudi di autoveicoli per trasporto esclusivo di *containers* unificati ISO e di casse mobili unificate UIC;
collaudi per dispositivi di traino-tipo per autoveicoli in genere;
collaudi e procedure per gruppi di esemplari;
duplicati di patenti per deterioramento o smarrimento;
conversione di patenti da militari a civili.